



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS

**Regolamento per la disciplina del controllo analogo
sulle società ed organismi partecipati**

Art. 1 - Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Oristano (nel prosieguo Comune) nei confronti delle Società partecipate e degli altri organismi retti secondo il modello dell'in house providing, secondo quanto disposto dalla vigente disposizioni in materia e dalle Linee Guida ANAC in materia.
2. Il controllo analogo, applicato solo alle società e agli altri organismi partecipati che gestiscono servizi in house providing, si definisce come attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dal Comune riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi di interesse generale ed economico generale o dei servizi strumentali di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.
3. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste nello Statuto delle Società e degli altri organismi, nonché da altri regolamenti comunali o dalla normativa vigente.

Art. 2 - Modalità di attuazione del controllo analogo

1. Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali delle Società e degli altri organismi partecipati e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse. In ragione di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società e sugli altri organismi partecipati è esercitata dal Servizio Bilancio e Partecipate incardinato nel Settore Programmazione e Gestione delle risorse.
2. Per l'espletamento della funzione di controllo analogo il Servizio potrà avvalersi, oltre che del personale del Comune, anche di professionisti esterni qualificati con compiti di attività di supporto al Dirigente, che potranno essere scelti nel rispetto della vigente normativa.
3. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi, la programmazione ed i controlli cui le società/organismi partecipati devono attenersi nell'attuazione dei loro compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e standard di interesse collettivo attraverso la predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali.
4. Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società/organismi partecipati, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza, per il tramite dell'Ufficio controllo analogo a ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società/organismi partecipati, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

5. Gli organi amministrativi e di controllo delle società/organismi partecipati sono tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dal Comune, per il tramite dell'Ufficio controllo analogo.

Art. 3 – Le modalità di esercizio del controllo analogo

1. Il "controllo analogo" sulle società partecipate si articola sulle seguenti tipologie:
 - a. controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe e del collegio sindacale;
 - b. controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle società/organismi partecipati verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:
 1. preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del "budget aziendale" che si compone delle seguenti parti: economico, patrimoniale e finanziario.
 2. concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
 3. a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Art. 4 – Il controllo preventivo

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze, l'Ufficio controllo analogo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici. A tal proposito le società/organismi partecipati, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano, con riferimento all'esercizio successivo:
 - a. il budget triennale e annuale economico, patrimoniale e finanziario, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività,
 - b. il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano triennale delle assunzioni.

Si specifica che la documentazione potrà essere incorporata in un unico documento programmatico; altresì il budget economico dovrà anche essere suddiviso per centri di costo (intendendo per essi i singoli contratti di servizio con l'Ente), specificando per ciascuno il valore annuale (sia al netto che a lordo IVA) a carico dell'Ente.

2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti e trasmessi al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno secondo gli indirizzi vincolanti forniti dal Comune; il budget finanziario deve contenere le informazioni, dati e valori utili di natura finanziaria per l'esercizio successivo. In caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, le società/organismi partecipati saranno chiamati ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.
3. Il programma economico, patrimoniale e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - a. le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nel primo anno di riferimento.
4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:
 - a. gli investimenti previsti
 - b. le previsioni dei costi.
5. Al piano triennale del fabbisogno del personale, adottato annualmente, deve essere allegata la dotazione organica, la quantificazione dei costi del personale e le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance del Comune e nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii.
6. I documenti di programmazione trasmessi dagli organi amministrativi delle società/organismi partecipati devono essere inviati al Consiglio comunale entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno al fine di programmare e rendere coerente gli strumenti di programmazione del Comune (DUP e PEG) con i programmi e i progetti degli organismi partecipati.

Art. 5 – Il controllo concomitante

1. Il controllo concomitante è attuato attraverso il monitoraggio di reporting trimestrali approvate dall'Organo amministrativo, validate dall'Organo di Controllo e trasmesse all'Ufficio controllo analogo entro 30 giorni alla fine di ogni trimestre, nei quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget aziendale e rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget aziendale, comprese le azioni correttive a attuare, nonché l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.

In particolare, i reporting trimestrali devono inoltre contenere:

- a. il report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) evidenziando:
 1. il valore (risorse) del periodo dell'anno corrente e il valore(risorse) del

- periodo dell'anno precedente;
 - 2. il valore (risorse) assegnate tramite il budget iniziale;
 - 3. il valore (risorse) utilizzate o assorbite dai fattori aziendali, il residuo del valore ancora disponibile e i differenziali in valori assoluti e in percentuali tra i diversi aggregati.
- b. .il report di Tesoreria trimestrale, ripartito mese per mese;
 - c. il report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente una serie di indicatori di economicità, efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati ai cittadini/utenti;
 - d. la relazione trimestrale sull'andamento della gestione, nonché sulle operazioni rilevanti per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società;
 - e. l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori.
- 2. .L'Ufficio controllo analogo e il Collegio dei revisori del Comune, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.
 - 3. L'Ufficio controllo analogo può fornire indirizzi sulle modalità di gestione economica e finanziaria.
 - 4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio controllo analogo per essere poi trasmessa al Sindaco .

Art. 6 – Il controllo a consuntivo

- 1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, le società/organismi partecipati devono trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al fine di rendere gli strumenti di rendicontazione del Comune e degli Organismi partecipati coerenti con l'informativa finanziaria e il quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Entro la stessa data le società partecipate devono trasmettere la Relazione sul governo societario, prevista dall'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.
- 2. Il bilancio finale di esercizio, una volta approvato dal rispettivo Organo Amministrativo e depositato presso la CCIAA, dovrà essere prontamente inviato al Comune entro e non oltre il 30 giugno, unitamente alla nota integrativa ed eventuale documentazione integrativa, ai fini della redazione e approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo .Amministrazione Pubblica del Comune entro il termine di legge del 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
- 3. Inoltre le società e gli organismi partecipati dovranno garantire:
 - a. lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi e/o delle norme di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, efficienza ed economicità previste per gli enti locali;

- b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto del Reg. UE 2016/679;
 - c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività e di tutta la documentazione richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie del controllo;
 - d. se richiesto, la partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di controllo, al fine di assicurare la completa informazione;
4. Qualora per la propria attività l'Ente richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le società/organismi partecipati devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
- a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
 - b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
5. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Art. 7 – L'Ufficio di controllo analogo

1. L'attività di vigilanza e controllo sulle Società e sugli altri organismi partecipati è esercitata da un'apposita struttura interna del Comune denominata "Ufficio di controllo analogo".
2. L'Ufficio di controllo analogo è coordinato e diretto dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse e composto da:
- a. dirigenti responsabili di ogni funzione e servizio affidato alle società partecipate.
 - b. dal responsabile del servizio Bilancio e partecipate con funzione di segreteria e supporto amministrativo all'Ufficio controllo analogo.
3. Rientrano tra le competenze dell'Ufficio di controllo analogo:
- a. la verifica dell'attuazione degli obiettivi gestionali contenuti nei documenti di programmazione del Comune (DUP e eventuali ulteriori atti specifici di programmazione);
 - b. esprimere una valutazione preventiva:
 - 1. sugli atti di straordinaria amministrazione;
 - 2. sugli atti di affidamento di lavori servizi e forniture e/o sulle operazioni e sui contratti di qualsiasi natura che comportino un impegno di spesa superiore alle "soglie di rilevanza comunitaria", ai sensi della normativa vigente;
 - c. esprimere tutti gli indirizzi, le direttive e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario, coerenti con gli strumenti di programmazione e di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale.
4. Rientrano, altresì, tra le competenze dell'Ufficio di controllo analogo le seguenti attività:
- a. monitoraggio degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico

- del Comune in materia di società e organismi partecipati;
- b. archiviazione dati e documenti delle Società e degli organismi partecipati;
 - c. elaborazione di un referto relativo alle attività di controllo sui servizi e sulla gestione economico finanziaria delle società/organismi partecipati, così come previsto dall'art. 147-quater TUEL, corredato dalle seguenti informazioni:
 - 1. compagine sociale;
 - 2. composizione degli organi sociali;
 - 3. dati sintetici contabili;
 - 4. aggiornamento scheda contratti di servizio in essere;
 - d. collaborazione con gli Organi di controllo e revisione delle società/organismi partecipati in ordine alle loro attività di controllo;
 - e. controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani industriali) e rendicontazione (bilancio d'esercizio, bilanci sociali);
 - f. collaborazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società/organismi partecipati, ivi compresa l'analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale e società;
 - g. la verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;
 - h. l'analisi degli impegni assunti dalle società/organismi partecipati nei confronti dei cittadini e indicati nella carta dei servizi e la verifica della stessa con cadenza almeno annuale;
 - i. l'analisi dell'elenco semestrale dei reclami.
5. Le società/organismi partecipati sono tenute ad adeguarsi prontamente alle direttive impartite dall'Ufficio di controllo analogo necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato nel rispetto del principio applicato al bilancio consolidato 4.4 del D.Lgs n. 118/2011.

Art. 8 – Sanzioni

- 1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle società/organismi partecipati degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune, anche a mezzo dell'Ufficio di controllo analogo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'Organo di Amministrazione può essere, rimosso dall'incarico con provvedimento motivato da parte dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Art. 9 – Gare e personale

- 1. Le società e gli organismi partecipati adottano specifici regolamenti sulle seguenti materie:
 - a. acquisto di beni e servizi e lavori;
 - b. assunzione del personale.

2. Le modalità di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori dovranno tener conto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, più in generale, dalla normativa e regolamentazione vigente in materia.
3. L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità nonché della normativa pubblica vigente in materia e nel rispetto dei provvedimenti impartiti dal Comune (D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.).
4. Le società/organismi partecipati provvederanno entro 90 giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente regolamento ad inviare all'Ufficio controllo analogo copia dei regolamenti approvati e/o delle loro modifiche e integrazioni.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le Società e gli organismi partecipati prendono atto del Regolamento, per la parte ad esse riferibile, nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, comunicando relativi provvedimenti all'Ufficio di controllo analogo. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento procedono all'assunzione di tutti gli atti normativi e regolamentari postulati a loro carico.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato alle disposizioni di legge nel tempo vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
4. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di controllo analogo.

Sommario

Art. 1 - Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Modalità di attuazione del controllo analogo	2
Art. 3 – Le modalità di esercizio del controllo analogo	3
Art. 4 – Il controllo preventivo	3
Art. 5 – Il controllo concomitante	4
Art. 6 – Il controllo a consuntivo	5
Art. 7 – L’Ufficio di controllo analogo	6
Art. 8 – Sanzioni.....	7
Art. 9 – Gare e personale	7
Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali	8